



COMUNE DI TARVISIO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

SEDUTA del 22/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER REDIGERE IL PIANO DI ACCESSIBILITA' E DEI SUOI ALLEGATI, AD USO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE" PER IL RAGGIUNGINMENTO DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' .

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **17.30**, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nome dell'Assessore	Carica	Presente	
Renato Carlantoni	Sindaco		No
Renzo Zanette	Assessore	Si	
Igino Cimenti	Assessore	Si	
Nadia Campana	Assessore		No
Christian Della Mea	Assessore	Si	

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267 18.8.2000 esprime parere **FAVOREVOLE**

Evaristo DORIGUZZI

Assiste il Segretario comunale Sig. **Evaristo DORIGUZZI**

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Renzo Zanette** nella sua qualità di **Vice Sindaco** assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione:

VISTO il D.Lgs. 267/2000

RICORDATO che il Comune la funzione di Ente Capo-fila nell'ambito dell'Associazione Intercomunale "Valcanale", costituita in data 13.3.2007 con la sottoscrizione della "Convenzione Quadro" e che tra le varie funzioni da svolgere in forma associata, tra cui la macro-funzione "Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi e-government, processi di innovazione amministrativa", costituita ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale 1/2006 .

RICHIAMATA la convenzione attuativa, stipulata ai sensi dell'art.22 della L.R. 1/2006, sottoscritta in data 27.4.2009 ed in vigore fino al 31.12.2016, dove si prevede che la macro-funzione "Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi e-government, processi di innovazione amministrativa" venga svolta tramite ufficio unico alla cui direzione viene posto il segretario del comune capofila di Tarvisio;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" così come modificato dall'art. 9 del D.L. 179/2012 e Legge di Conversione 17 dicembre 2012 nr.221, ed in particolare agli artt. 12 comma 1, 13 comma 1, 23-ter, 54 comma 4, 57 comma 1 e art. 71 comma 1-ter, relativamente all'accessibilità degli atti digitali prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA l'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 così come modificato dall'art. 9 del D.L. 179/2012 e Legge di Conversione 17 dicembre 2012 nr.221 che dispone la pubblicazione dei documenti sui siti web istituzionali :*"nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 inerente le "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" (così detta Legge "Stanca")*.

VISTA la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nr. 61/2013 avente come oggetto: *"Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni"*, allegata alla presente delibera come "Allegato 1";

VISTO i modelli predisposti dall'AgID ed allegati alla richiamata circolare 61/2013 ed allegati alla presente delibera come:

- "Allegato 2" modello A) "Questionario di autovalutazione", strumento che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare un'autovalutazione sullo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità. I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno, potranno fornire all'Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito. I medesimi risultati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione per predisporre un elenco di punti per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare;
- "Allegato 3" modello B) "Obiettivi di accessibilità", invece un format che l'Amministrazione può utilizzare per la pubblicazione, prevista dalla legge, degli obiettivi annuali di accessibilità.

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione degli "Obiettivi di accessibilità" da perseguire, a cura di ogni comune facente parte dell'A.I. "Valcanale", approvando le linee guida indicate dall'AgID e pubblicate sul sito istituzionale <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/obiettivi-accessibilita> (ultimo aggiornamento del 4 marzo 2016);

VISTO la delibera dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) numero 50/2013 che ha precisato che gli "Obiettivi di Accessibilità" vanno inseriti nel sito web istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri Contenuti", sotto-sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati"

CONSIDERATO che gli "Obiettivi di Accessibilità" si prevede dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno;

VISTO l'"Allegato 4" alla presente delibera, denominato "Linee guida per gli obiettivi di Accessibilità dei Comuni facenti parte dell'A.I.Valcanale" predisposto dall' Ufficio Unico Associato di E-Government del comune capo-fila di Tarvisio;

TENUTO CONTO che l'"Allegato 4", inerente le "Linee Guida per gli obiettivi di Accessibilità dei Comuni facenti parte dell'A.I. Valcanale", allegato alla presente deliberazione, fa riferimento alla situazione attuale, in forte fase evolutiva, in cui sono in corso notevoli cambiamenti, e che è caratterizzata dalla sperimentazione di nuove tecnologie e nuove soluzioni organizzative e che pertanto dovrà e potrà essere periodicamente aggiornato e rivisto in occasione di modifiche normative, o di acquisizione di nuove tecnologie, o in base ai risultati conseguiti durante il loro perseguimento effettivo, anche su indicazione dei comuni stessi;

VISTO l'art.48, comma 2, del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Associato E-Government Segretario del Comune Capo-fila, Dr. Evaristo Doriguzzi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L non necessita del parere favorevole di regolarità contabile;

A VOTI unanimi e palesi

D E L I B E R A

- di adottare, dal primo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio informatico del Comune Capo-fila di Tarvisio, nei comuni facenti parte dell'Associazione Intercomunale "Valcanale" di Tarvisio, Pontebba e Malborghetto-Valbruna, le "Linee Guida per gli obiettivi di Accessibilità dei Comuni facenti parte dell'A.I. Valcanale", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 4);
- di adottare conseguentemente, dalla medesima data, il "Modello A"(Allegato 2), da utilizzare autonomamente da parte di ogni comune facente parte dell'A.I. "Valcanale" per redigere il proprio "Questionario di autovalutazione", strumento per effettuare un'autovalutazione sullo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità. I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno di ogni Ente, fornirà un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito. I medesimi risultati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione per predisporre un elenco di punti per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare;
- di adottare conseguentemente, dalla medesima data, il "Modello B (Allegato 3)"- format da utilizzare per redigere gli "Obiettivi di accessibilità" che ogni Ente intende perseguire, che andrà redatto utilizzando le linee guida e pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno, a cura di ogni comune facente parte dell'A.I. "Valcanale" nel proprio sito istituzionale come disposto dall'ANAC con la delibera 50/2013;
- di comunicare ai comuni associati di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba, a cura del Servizio preposto, copia della presente delibera e dei suoi allegati che ne fanno parte integrante, per la successiva pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to **Renzo Zanette**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Evaristo DORIGUZZI**

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **24/03/2016** al **08/04/2016** a sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 15, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16 della L.R. 21/2003.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr.ssa Donatella Facchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 L.R. 24.05.2004 n. 17;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/04/2016 decorsi quindici giorni dalla pubblicazione (art.1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 L.R. 24.05.2004 n. 17)

IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITÀ
Dr.ssa Donatella Facchini

Copia conforme all'originale ad uso
amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Evaristo Doriguzzi



AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Circolare n. 61/2013

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

A tutte le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Oggetto: Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.

PREMESSA

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di favorire l'accesso delle persone disabili agli strumenti informatici. L'articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che *"la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione"*.

Il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294) apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale".

In particolare l'art. 9, rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale", del decreto legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi.

La legge n. 4/2004, con la definizione di "accessibilità" intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.

Con il richiamo all'inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest'ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore

(pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.

Obiettivo della presente circolare è quello di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico dalla recente normativa. In particolare, con riferimento agli obiettivi di accessibilità, l'Agenzia per l'Italia digitale intende anche fornire alle pubbliche amministrazioni sia un questionario, che esse possano utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità, sia un esempio di format per la pubblicazione sui siti web degli obiettivi annuali di accessibilità.

1. LE MODIFICHE ALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 4

La legge n. 4/2004, detta anche Legge Stanca, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telematici della pubblica Amministrazione. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere" che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita. Nei confronti della pubblica Amministrazione la legge Stanca ha introdotto l'obbligo di dotarsi di siti web accessibili.

Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 introduce una serie di modifiche alla legge n. 4/2004. In particolare esso è intervenuto a modificare l'ambito soggettivo di applicazione della legge ampliando il novero dei soggetti erogatori. Pertanto, sono da considerarsi soggetti erogatori anche *"tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet"*, che vanno ad aggiungersi alle *"pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, alle aziende appaltatrici di servizi informatici"*.

Il nuovo articolo 3, comma 1 della legge Stanca individua come erogatori sostanzialmente tre gruppi di soggetti: il primo è costituito dalle pubbliche amministrazioni ex D. Lgs. n. 165/2001; il secondo è costituito da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ma accomunati dal fatto di essere erogatori di servizi pubblici o di pubblico interesse, nel caso specifico in quanto erogatori di servizi "informatici o telematici" aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse; il terzo gruppo è costituito da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

L'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 è intervenuto anche a modificare l'articolo 4, commi 4 e 5 della legge n. 4/2004. Il comma 4 modificato l'obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. È stabilito, altresì, che spetta all'Agenzia per l'Italia digitale definire con apposite regole tecniche le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale. Il nuovo comma 5 prevede che i datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del suddetto obbligo *"nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico"* e non, come era in precedenza, genericamente *"nell'ambito delle disponibilità di bilancio"*. Ciò significa che l'Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l'acquisto di soluzioni hardware e software idonee all'integrazione del dipendente con disabilità nell'ambiente di lavoro.

2. LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82

Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012 precisa alcuni principi generali in materia di salvaguardia dei soggetti con disabilità inserendo nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) alcune definizioni non ancora contemplate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema dell'accessibilità.

In particolare all'articolo 12 del CAD, che disciplina le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, è previsto che *"le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione"* anche *"nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione"*.

Con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l'articolo 13 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'articolo 9 citato, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 165/2001, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. L'art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis nell'art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Per quanto riguarda moduli e formulari, l'articolo 57 del Codice dell'amministrazione digitale stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Ai sensi del comma 6, lett. e) dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

Anche le informazioni contenute nei siti pubblici devono essere accessibili. Alla luce della recente modifica, introdotta dal comma 6, lett. d) dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, l'articolo 54 del D. Lgs. n. 82/2005, che definisce il contenuto necessario dei siti pubblici, stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a garantire, oltre che le informazioni contenute sui siti sono conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali, dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito, anche le medesime informazioni sono accessibili. Assicurando così il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nell'erogazione delle stesse.

3. L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITÀ

L'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, con il comma 7, dispone nel senso di una maggiore trasparenza stabilendo che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a

pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro. In particolare, l'obbligo di pubblicazione nel sito web è a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ha ad oggetto gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro".

Per quanto riguarda il "piano per l'utilizzo del telelavoro", la norma stabilisce che nel piano devono essere identificate le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. Inoltre, è previsto che la redazione del piano, almeno in prima versione, deve essere effettuata entro 60 giorni decorrenti dal 17 dicembre 2012 (data di conversione in legge del decreto legge 179/2012) e che la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Quanto agli obiettivi di accessibilità, la norma non dà disposizioni circa il contenuto e la modalità di pubblicazione, si limita a fissare l'obbligo di pubblicazione online. Pertanto, al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, l'Agenzia per l'Italia digitale ha predisposto due modelli (A e B), di cui all'Allegato A) alla presente circolare.

Il modello A "Questionario di autovalutazione" è un esempio di questionario che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità. I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno, potranno fornire all'Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito. I medesimi risultati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione per predisporre una checklist utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare. Il modello B "Obiettivi di accessibilità" è un esempio di format che l'Amministrazione può utilizzare per la pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità prevista dalla legge.

Con riferimento al "luogo" della pubblicazione degli obiettivi, si ritiene che esso possa essere la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" ovvero la pagina "Accessibilità" del sito web istituzionale. La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

4. LE SEGNALAZIONI DI INADEMPIENZE ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Il comma 8 dell'art. 9 del decreto legge n. 179/2012 prevede che "gli interessati" che rilevano inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1 della legge n. 4/2004, "fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale". Con tale previsione normativa si consente al cittadino di difendersi in prima istanza dalle eventuali inadempienze della pubblica Amministrazione in tema di accessibilità dei servizi erogati attraverso una segnalazione formale all'Agenzia, senza necessariamente ricorrere in giudizio.

L'Agenzia per l'Italia digitale, pertanto, è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere.

L'invio delle suddette segnalazioni potrà essere effettuato, in via telematica, al seguente indirizzo di casella di posta elettronica certificata messo a disposizione, a tal fine, dall'Agenzia per l'Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it ;

ovvero, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Agenzia per l'Italia digitale
Viale Marx n. 31/49
00137 Roma

5. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Il decreto n. 179/2012 stabilisce specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

In particolare il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, l'inosseranza delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 9, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Si confida che le pubbliche Amministrazioni adempiano agli obblighi previsti dalla recente normativa al fine di realizzare l'inclusione digitale di lavoratori ed utenti disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Roma, 29 marzo 2013

2. Accessibilità dei siti web (ripetere per ogni sito web)

URL

Tipologia sito web

istituzionale
tematico

È stato individuato il Responsabile dell'accessibilità?

SI
NO

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?

SI
NO

In ogni Responsabile del Procedimento di ogni servizio

Il sito web possiede il Logo di accessibilità?

SI
NO

Se SI in che data è stato concesso il Logo?

Rispetta i requisiti di accessibilità?

SI
NO

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del sito web
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all'accessibilità)

Indicare le criticità riscontrate

Relative a:

- tecnologie utilizzate
- formazione del personale tecnico
- carenza di risorse economiche
- assenza di una valutazione economica
- assenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili
- mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di documenti digitali
- impossibilità di modificare il formato dei documenti
- Altro(specificare) _____

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?
(lasso di tempo o data prevista per l'adeguamento)

Servizi erogati

Vengono erogati servizi?

SI
NO

Se SI, indicare in nome del servizio e la tipologia di destinatari (cittadini/Imprese/PA) e se è accessibile o meno

denominazione	Destinatari	Accessibilità

Per i servizi non accessibili, sono previste attività di adeguamento?

SI
NO

se SI, specificare il tipo d'intervento e relative tempistiche quali?

Intervento	Tempi di adeguamento

3. Accessibilità della rete interna (Intranet) (da ripetere per ogni servizio esistente)

Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,...)

Rispetta i requisiti di accessibilità?

SI

NO

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del servizio
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all'accessibilità)

Indicare le criticità riscontrate

Relative a:

- tecnologie utilizzate
- formazione del personale tecnico
- carenza di risorse economiche
- assenza di una valutazione economica
- assenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili
- mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di documenti digitali
- impossibilità di modificare il formato dei documenti
- Altro(specificare) _____

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?

(lasso di tempo o data prevista per l'adeguamento)

Con quali tecnologie ICT è possibile accedere ai servizi forniti?

(indicare ambienti operativi, browser, specifici hardware quali tablet/palmari/tecnologie assistive)

È prevista la fruibilità dei servizi tramite tecnologie assistive?

SI NO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
se SI quali?	<hr/> <hr/> <hr/>
se NO indicare il perché	<hr/> <hr/> <hr/>

4. Accessibilità di siti/servizi Web di futura attivazione

(domande da ripetere per ogni sito web/servizio da realizzare)

Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,...)

In caso di sito web indicare:

URL

Tipologia sito web

istituzionale
tematico

È stato individuato il Responsabile dell'accessibilità?

SI
NO

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?

SI
NO

Rispetta i requisiti di accessibilità?

SI
NO

Indicare le criticità riscontrate

Relative a:

tecnologie utilizzate

formazione del personale tecnico

carenza di risorse economiche

assenza di una valutazione economica

assenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili

manca di strumenti (software/hardware) per la conversione di documenti digitali

impossibilità di modificare il formato dei documenti

Altro(specificare)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?
(lasso di tempo o data prevista per l'adeguamento)

<input type="text"/>

5. Accessibilità delle postazioni informatiche

Postazioni di lavoro

Sono disponibili postazioni di lavoro accessibili?

SI

NO

Se SI, quante?

con quali tecnologie assistive?

Si prevede la predisposizione di nuove postazioni di lavoro accessibili entro l'anno corrente?

SI

NO

Se NO, entro quanto tempo si prevede di renderle disponibili?

Area Intranet

L'intranet è fruibile anche dai soggetti con disabilità?

SI

NO

I documenti pubblicati nella Intranet sono accessibili al personale con disabilità visive?

SI

NO

Se SI, indicare le tecnologie ICT utilizzate

Se NO, indicare entro quanto si prevede di garantire l'accessibilità dei documenti

Area di servizio per il cittadino

L'Amministrazione rende disponibili terminali di pubblica consultazione/interazione all'utente?

SI
NO

Se SI, i terminali sono fruibili dagli utenti con disabilità?

SI
NO

Se NO, è prevista l'installazione di terminali di pubblica consultazione/interazione?

SI
NO

Se SI, entro quanto tempo è prevista?

6. Accessibilità dei documenti pubblicati nel sito web

I documenti pubblicati nei siti web, in particolare nella sezione dedicata alla pubblicità legale, sono fruibili dagli utenti con disabilità visiva?

SI
NO

Se SI, indicare le tecnologie ICT utilizzate

Se NO, indicare entro quanto si prevede di garantire l'accessibilità dei documenti

7. Personale addetto alla realizzazione e gestione dei siti web/servizi informatici

Il personale addetto allo sviluppo e manutenzione del sito web/servizio è stato formato sulle problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive?

SI

NO

se SI:

in quale percentuale ?

con quale modalità?

se NO indicare il motivo _____

sono previsti corsi di formazione?

SI

NO

Il personale addetto alla redazione dei contenuti del sito web/servizio è stato formato sulle problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive?

SI

NO

se SI:

in quale percentuale ?

con quale modalità?

se NO indicare il motivo _____

sono previsti corsi di formazione?

SI

NO

Sono previsti corsi di formazione in materia di accessibilità?

SI
NO

Se SI, di che tipo, quali destinatari e con quale durata?

tipo	destinatari	durata

LOGO AMMINISTRAZIONE

NOME AMMINISTRAZIONE

Obiettivi di accessibilità per l'anno 201X

Redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il gg/mm/aaaa

SOMMARIO

Obiettivi di accessibilità per l'anno 201X.....	1
Sommario.....	2
Premessa.....	3
Informazioni generali sull'Amministrazione.....	3
Descrizione dell'Amministrazione.....	3
Obiettivi di accessibilità.....	4

PREMESSA

L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione	
Sede legale (città)	
Responsabile Accessibilità	
Indirizzo PEC per le comunicazioni	

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Inserire una descrizione dell'amministrazione.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo	Breve descrizione dell'obiettivo	Intervento da realizzare	Tempi di adeguamento
Sito istituzionale			
Siti web tematici			
Formazione informatica			
Postazioni di lavoro			
Responsabile dell'accessibilità			
...			

ALLEGATO 4)

ALLA DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE DI TARVISIO NR: 58 DEL 22/03/2016

LINEE GUIDA DETTATE AI FINI DI RENDERE ACCESSIBILI I DOCUMENTI E I DATI PUBBLICATI NEI RISPETTIVI SITI WEB ISTITUZIONALI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE".

Il Decreto Legge n. 179/2012 ha apportato alcune modifiche e introdotto novità alla normativa esistente in materia di Accessibilità.

Con riferimento a tale decreto, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 61/2013, con l'obiettivo di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicazione nei propri siti web, entro il 31 marzo di ogni anno, degli "Obiettivi di accessibilità".

Ogni Comune facente parte dell'Associazione Intercomunale "Valcanale" redige il modello denominato "Questionario di autovalutazione" per effettuare una ricognizione sullo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità.

I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno, forniranno ad ogni Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti, per ogni sito web e servizio fornito; i medesimi risultati saranno utilizzati, per predisporre un elenco di punti per la definizione degli obiettivi di accessibilità e degli interventi da realizzare, con lo scopo di raggiungere ogni obiettivo nel minor tempo possibile al fine di consentire la massima accessibilità ai documenti ed ai dati pubblicati autonomamente sui propri siti web.

1) Nominare un responsabile dell'accessibilità: ogni Ente prevede a nominare formalmente una persona responsabile dell'accessibilità e darne informazione alla propria struttura organizzativa.

2) Creare documenti accessibili: ogni Ente, rilevata la necessità, prevede di formare il personale che produce documenti informatici, affinché i documenti rispettino le regole di accessibilità: i documenti di testo stampati su carta e successivamente digitalizzati tramite scanner verranno sostituiti con documenti in formato accessibile mediante conversione operata dai software di produttività individuale;

3) Sviluppare un sito istituzionale accessibile: ogni Ente, rilevata la necessità, invita il fornitore del sito web istituzionale (provider) a garantire il rispetto di tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente;

4) Pubblicare sui siti web istituzionali pagine e documenti accessibili: ogni Ente, rilevata la necessità, prevede di formare il personale che pubblica i documenti informatici online, affinché sia le pagine che i contenuti che i documenti pubblicati rispettino le regole di accessibilità, garantito in tutto il procedimento di pubblicazione.

5) Monitoraggio ed adeguamento dei siti tematici afferenti all'amministrazione: ogni Ente dovrà intraprendere le azioni di monitoraggio volte alla verifica di conformità secondo la metodologia indicata secondo l'allegato A del DM 8 luglio 2005, del sito istituzionale e dei siti tematici;

Il modello denominato "Obiettivi di accessibilità" è invece il "format" condiviso che ogni comune appartenente all'Associazione Intercomunale "Valcanale" utilizza per la pubblicazione, prevista dalla legge, dei propri obiettivi annuali di accessibilità previsti, in conformità alle sopra indicate linee guida. .

Con riferimento al "luogo" della pubblicazione degli obiettivi, la delibera ANAC numero 50/2013 ha precisato che vanno inseriti nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati".

La pubblicazione degli obiettivi sarà effettuata autonomamente da ogni Ente, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ed ha come termine annuale il 31 marzo.